

ESENTE REGISTRAZIONE, ESENTE BOLLE DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52-D.L. n. 119/03

19328/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Separazione personale

R.G.N. 26780/2012

Cron. 19328

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. /

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Ud. 06/07/2015
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26780-2012 proposto da:

GM (c.f. X), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 5, presso l'avvocato FABIO D'AMATO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

GL elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DUCA DI GENOVA 5 (OSTIA LIDO), presso l'avvocato MARIA MECHILLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

In caso di diffusione del presente provvedimento emettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

2015

1292

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2404/2012 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/07/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato F. D'AMATO che
si riporta;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato M.
MECHILLI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



CASSAZIONE.NET

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In un procedimento di separazione giudiziale tra GM e GL, il Tribunale di Roma, con sentenza in data 12/10/2009, dopo aver pronunciato sentenza non definitiva di separazione, addebitava la separazione stessa alla moglie, rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi; rigettava altresì la domanda di determinazione di assegno perequativo mensile in favore del figlio maggiorenne e quella di assegno di mantenimento per la moglie stessa.

Proponeva appello la G.

Costituitosi il contraddittorio, il G ne chiedeva il rigetto.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 4/05/2012, rigettava l'appello.

Ricorre per cassazione l' appellante.

Resiste, con controricorso l'appellato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 151 cc, nonché vizio di motivazione in punto addebito ad essa.

Con il secondo, violazione dell'art. 146 c.c. e vizio di motivazione, in punto assenza di giusta causa nell'allontanamento della casa coniugale.

Con il terzo, violazione dell'art. 156 c.c. e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento di un assegno di mantenimento.

Con il quarto, violazione dell'art. 155 quater c.c. e vizio di motivazione, riguardo alla mancata assegnazione della casa coniugale ad essa.

Possono essere trattati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, strettamente collegati.


Nelle argomentazione del giudice a quo si ravvisano alcuni errori di diritto. E' bensì vero che l'allontanamento dalla casa familiare può costituire violazione dell'obbligo coniugale di convivenza di cui all'art. 143 c.c., ma, come è noto, l'art. 146 c.c. precisa che il diritto all'assistenza morale e materiale è sospeso soltanto nei confronti del coniuge che si allontani senza giusta causa, e tuttavia la proposizione della domanda di separazione costituisce giusta causa di allontanamento.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. N. 18613 del 2008) precisa che l'allontanamento di uno dei coniugi dal domicilio coniugale esclude anche la pronuncia di addebito, ove

trovi giustificazione nelle tensioni pregresse dei coniugi.

Come appare pacifico, la G si allontanò da casa e dopo un breve periodo (qualche mese) promosse giudizio di separazione, ciò che comunque costituirebbe di per sé prova di intollerabilità della convivenza.

Va precisato altresì che, da un lato, il giudice a quo richiama le affermazioni della ricorrente circa il suo allontanamento dalla casa della suocera, in conseguenza del comportamento del coniuge, denigratorio e già da molto tempo privo di affezione ed interesse nei suoi confronti, poi afferma che non sussisteva intollerabilità della convivenza tra i coniugi. E il tentativo, da parte della moglie, di ottenere "una maggior collaborazione del marito", con cui essa in parte giustifica l'allontanamento potrebbe evidentemente riguardarsi come l'estremo tentativo di impedire la crisi coniugale, nonostante l'esistenza dell'intollerabilità della convivenza, prima di proporre ricorso per separazione, che seguì, come si è detto, dopo breve tempo ~~al suo~~ ~~allontanamento dalla casa coniugale,~~



della casa,

Va ancora osservato che, comunque, in caso di allontanamento del coniuge e di richiesta di addebito, è il richiedente e non l'altro, come sembra ipotizzare erroneamente il giudice a quo, a dover provare non solo l'allontanamento, ma anche il nesso di causalità tra tale comportamento e l'intollerabilità della convivenza; dunque ^{egli} dovrebbe fornire prova adeguata circa la insussistenza dell'intollerabilità della convivenza, di cui l'allontanamento del coniuge non sarebbe stato conseguenza, ma bensì causa (ciò che il G non ha minimamente provato).

Vanno pertanto accolti i primi due motivi, con assorbimento del terzo relativo alla domanda di assegno.

Il quarto motivo, ~~esso~~ appare infondato.

Deve necessariamente escludersi l'assegnazione della casa coniugale che, per giurisprudenza consolidata, si può disporre a favore del coniuge, convivente con il figlio, ancorchè maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente. Precisa la Corte di merito che il figlio maggiorenne delle parti ha ormai raggiunto l'autonomia economica. Essendo la ricorrente proprietaria al 50%, i coniugi dovranno

regolare, in separata sede, la questione, secondo le ragioni di proprietà.

Conclusivamente, va cassata la sentenza impugnata, in punto addebito, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, che, escluso l'addebito alla Greco, dovrà pronunciarsi sulla domanda di assegno da parte della moglie, esaminandone i presupposti, tenuto, tra l'altro, conto delle sue condizioni di salute e dell'esclusione dell'assegnazione ad essa della casa coniugale.

Il giudice del rinvio si pronuncerà pure sulle spese del presente giudizio.


P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo; rigetta il quarto, rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.


In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 06/07/2015

Il Consigliere estensore



Depositato in Cancelleria
29 SET 2015
Il Funzionario Giudiziario
Amaldo CASANOVA



Presidente